

ACCONTO IMU E TASI – ANNO 2018

SCADENZA 16 GIUGNO 2018

IMU e TASI - Per l'anno 2018, il calcolo dei tributi IMU e TASI è confermato secondo le stesse regole e le stesse aliquote del precedente anno 2017 approvate con Delibera di C.C. n. 4 del 16.03.2017

I versamenti vanno effettuati in acconto, entro il 16 giugno 2018, e a saldo, entro il 16 dicembre 2018, utilizzando i modelli F24.

1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado nel rispetto dell'art. 11 bis del vigente regolamento	6,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille
Aliquota per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi	10,6 per mille

di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).

In relazione agli eventi sismici verificatisi dal 30/10/2016, gli immobili dichiarati inagibili, e/o per i quali siano state emesse ordinanze sindacali di inagibilità/inutilizzabilità, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI, a decorrere dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020

ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono **escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**

2) TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla tassa sui servizi indivisibili con efficacia dal 1° gennaio 2018

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 –bis del D.L. 557/93	1 per mille
---	-------------

Si precisa che l'IMU e la TASI sono tributi in **AUTOLIQUIDAZIONE**. Pertanto, l'Ufficio Tributi non effettua conteggi dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi, in ausilio, dell'applicativo di calcolo IMU e TASI e stampa modello F24 disponibile nel sito <http://www.comune.folignano.ap.it/> del Comune di Folignano "Calcolo IMU-TASI" nella sezione "TRIBUTI"